

COMUNE DI SENISE
Provincia di Potenza



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premessa

Il principio contabile la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico - patrimoniale
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Sezione ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 1) lettera g) del D.Lgs. 118/2011, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto della programmazione politica, dal trend storico delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità, inoltre, le previsioni di entrata e spese sono state concordate con i Responsabili di Settore.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la "contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare al punto 33 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genera pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

- fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste;
- fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome);
- fondo contenziosi;
- fondo perdite società partecipate;
- altri fondi spese e rischi futuri.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1, comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede *«Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»*.

A seguito di intervenute modifiche normative, nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento dell'importo dovuto, calcolato facendo riferimento al rapporto riscossione e accertamenti del quinquennio 2012-2016. Per il secondo e terzo anno del bilancio (2019-2020) le percentuali salgono rispettivamente all'85 per cento e al 95 per cento, mentre dal 2021 questo accantonamento sarà a regime per l'importo totale.

La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Considerate le suddette esclusioni, in sede di bilancio di previsione è stata individuata, quale risorsa d'incerta riscossione, l'entrata derivante dalla riscossione dei fitti reali di fabbricati, mentre in sede di rendiconto, sulla base degli accertamenti e riscossione, l'ente provvede ad integrare l'importo del fondo, con altre tipologie di entrate di incerta riscossione.

Considerate le esclusioni, sono state individuate in sede di rendiconto, esclusivamente, quale risorse d'incerta riscossione, tassa rifiuti solidi urbani, le sanzioni sanzionati al C.d.S. ed i fitti reali di fabbricati.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) quale strumento di quantificazione della percentuale attestante la capacità di riscossione, definito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, da utilizzare a regime.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, determinando in fase di previsione i seguenti risultati:

COMUNE DI SENISE

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2019 in fase di previsione

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
3400	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	CMP	29.800,00	3.034,84	3.034,84	8.249,90	9.705,77
			RES	50.048,34	50.035,30	3.222,88		
TOTALE TITOLO 3			CMP	29.800,00	3.034,84	3.034,84	8.249,90	9.705,77
Entrate extratributarie			RES	50.048,34	50.035,30	3.222,88		

		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
TOTALE		CMP	29.800,00	3.034,84	3.034,84	8.249,90
		RES	50.048,34	50.035,30	3.222,88	9.705,77

* L'importo minimo è pari al 85% del fondo calcolato

Mentre in fase di rendiconto (ultimo approvato anno 2017) i risultati sono i seguenti:

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2017 in fase di rendiconto

Capitolo	Art	Descrizione		Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
1080	1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CMP RES	0,00 438.085,49	0,00 11.983,23	426.102,26	278.054,73
1080	2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTE DA CONDONO - ACCERTAMENTI - INGIUNZIONI A PAGAMENTO	CMP RES	0,00 102.826,38	0,00 47,77	102.778,61	99.218,67
1080	3	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2010	CMP RES	0,00 7.187,23	0,00 92,03	7.095,20	4.738,80
1080	7	ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2010-2011	CMP RES	0,00 28.557,97	0,00 890,00	27.667,97	26.805,70
TOTALE TITOLO 1			CMP	0,00	0,00	563.644,04	408.817,90
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			RES	576.657,07	13.013,03		

Capitolo	Art	Descrizione		Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
3021	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	CMP RES	20.000,00 22.333,87	5.471,23 2.308,27	34.554,37	25.174,90
3021	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI ANNO 1998)	CMP RES	0,00 3.393,32	0,00 198,76	3.194,56	3.041,44
3021	3	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI ANNI 1999 - 2000 - 2001)	CMP RES	0,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00	2.200,00
3021	4	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI 2003-2004-2005	CMP RES	0,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	119.188,08
3021	5	PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.d.S. - RUOLO ANNO 2005	CMP RES	0,00 13.039,41	0,00 1.201,18	11.838,23	11.010,28
3021	7	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLO 2010)	CMP RES	0,00 34.629,13	0,00 4.134,13	30.495,00	27.610,57
3400	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	CMP RES	29.800,00 30.878,82	5.873,54 3.492,15	51.313,13	41.116,65
TOTALE TITOLO 3			CMP	49.800,00	11.344,77	253.595,29	229.341,92
Entrate extratributarie			RES	226.474,55	11.334,49		

			Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
TOTALE			CMP	49.800,00	11.344,77	817.239,33
			RES	803.131,62	24.347,52	638.159,82

Determinazione importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) pari ad € 638.159,82, integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo è stato costituito nel bilancio 2019 per un importo di € 20.000,00.

2. Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2019 - euro 14.078,67 pari allo 0,35% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 11.854,98 pari allo 0,33% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 13.754,98 pari allo 0,39% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

3. Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari ad € 23.960,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

4. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147- Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un'importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Considerato che le quattro società partecipate dal Comune, Acquedotto Lucano S.p.A., Consorzio la Cittadella del Sapere a R.L., A.R.I.T. S.r.l. e l'Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo, non hanno comunicato alcun dato, al momento questo fondo non è stato costituito. Nel caso in cui dette società partecipate dovessero comunicare un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, si provvederà con variazione al bilancio o in sede di rendiconto dell'esercizio 2018, ad accantonare le relative quote.

5. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 - punto 5.2 lettera i) prevede la costituzione di apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco", tale spesa è stata prevista nel capitolo relativo al pagamento delle indennità agli organi istituzionali la quale, a fine esercizio non verrà impegnata, determinando un'economia di bilancio, che confluirà nel risultato di amministrazione vincolato. A questo accantonamento si aggiungeranno le quote degli esercizi futuri fino al momento in cui detta indennità sarà erogata.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti dall'ente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a)** nei casi in cui la legge oppure i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b)** derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c)** derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d)** derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e, pertanto, l'avanzo alla data odierna risulta essere un avanzo presunto derivante dai dati di preconsuntivo.

Nella pagina successiva si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	3.131.302,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	3.186.158,49
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	7.780.646,13
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	10.249.188,75
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	26.354,85
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	3.875.272,86
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 (1)	543.400,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 (2)	3.331.872,86
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018		
Parte accantonata (3)		
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4)	608.885,39
	- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	0,00
	- Altri accantonamenti (5)	0,00
	B) Totale parte accantonata	608.885,39
Parte vincolata		
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	101.607,87
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.270.038,97
	- Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.371.646,84
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	348.787,80
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.002.552,83
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018:		
Utilizzo quota vincolata		
	- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressive di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per quanto riguarda la parte investimenti nel bilancio 2019-2021 sono stati previsti i seguenti investimenti:

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
P.S.R. 2014/2020 – Mis. 4.3.1 Interventi ripristino viabilità rurale località Codicino e Gallamara	197.230,74		
PO Fesr 2014/2020 – Asse 5 – Azione 6A.6.1.2 Realizzazione isola ecologica	299.917,17		
PO Fesr 2014/2020 – Asse 7 – Azione 9A.9.3.1 Riqualificazione locali Piazza A. Moro per utilizzo centro socio educativo per minori	120.000,00		
Lavori messa in sicurezza delle strade – D.M.I. 10.1.2019	70.000,00		
Adeguamento sismico edificio adibito a scuola elementare plesso centrale	400.000,00	700.000,00	100.000,00
Totale	1.087.147,91	700.000,00	100.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Senise non ha rilasciato alcuna garanzia. Non vi sono oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le Società partecipate dal Comune di Senise sono:

- a) Acquedotto Lucano S.p.A., Società pubblica partecipata dal 49% dalla Regione Basilicata e dal 51% dai Comuni Lucani, quota societaria dello 0,68% (€ 147.691,00) pari 147.691 azioni;
- b) Consorzio la Cittadella del Sapere a R.L., quota societaria dello 0,47% pari ad euro 940,00 di quota societaria.
- c) A.R.I.T. S.R.L., Società mista a prevalente capitale pubblico, con quota societaria del 5,06%. La citata Società, a seguito di revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, non essendo più attiva, è stata posta tra quelle da dismettere a mezzo cessione/alienazione quote.
- d) Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo, dallo Statuto (art. 5) non si evincono quote sociali ma bensì un contributo annuale pari ad € 500,00.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi alle spese per funzioni delegate dalla Regione e il prospetto relativo all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali, anche se questo è pari a zero.

Senise, 2 aprile 2019



Il Responsabile del Settore Contabile
(Rag. Prospero De Lorenzo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prospero De Lorenzo', written over the printed name.